


Segreteria

Da: <Simone.Quaranta@regione piemonte.it>
A: <undisclosed-recipients:>
Data invio: mercoledì 29 settembre 2010 11:55
Allega: ALL_2_INDIRIZZI PROVINCE.pdf; ALL_1_BANDO_CASTAGNO.pdf;
DET_BANDO_CAST_2010_ogg.pdf



Buongiorno,

con la Determinazione dirigenziale n. 1044 del 28 settembre 2010 è stato approvato il **bando per la castanicoltura da frutto 2010-2011**.

Sarà possibile presentare **domanda di contributo a partire dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale della regione, che avverrà il 7 ottobre p.v.**

Si prega di dare massima diffusione del bando presso tutti i soggetti che ritenete possano essere interessati.

Si prega inoltre di prestare attenzione alle novità del bando di quest'anno, in particolare per quanto riguarda l'adeguamento dei contributi per ciascun intervento, ai massimali di contributo ed alle limitazioni di superficie a castagneto

Cordiali saluti,

Simone QUARANTA

REGIONE PIEMONTE

Direzione Agricoltura

Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali

C so Stati Uniti, 21

10128 TORINO

Tel: 011/4326075

Fax: 011/4325388

E-mail: simone.quaranta@regione.piemonte.it

Oggetto: L. R. 17 dicembre 2007, n. 24, art 8. D.P.G.R. 15/R/2008 come modificato dal D.P.G.R. 10/R/2010. D.G.R. n. 51-465 del 2 agosto 2010. Programma regionale per la manutenzione, la pulizia ed il miglioramento dei castagneti da frutto in attualità di coltura. Apertura bando regionale per la presentazione delle domande di contributo per la campagna 2010-2011.

La legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei), al comma 5 dell'articolo 8, prevede che la Regione possa attivare dei programmi di manutenzione e pulizia dei castagneti da frutto in attualità di coltura attraverso contributi finalizzati a tale scopo, e che possano essere destinatari di tali contributi i conduttori dei fondi, con modalità ed entità stabilite dalla Giunta regionale mediante apposito regolamento.

Il Decreto della Presidente della Giunta Regionale 17 novembre 2008, n. 15/R emana il "Regolamento regionale recante attuazione dell'articolo 8, comma 5 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei)", il quale disciplina il Programma regionale per la manutenzione, la pulizia ed il miglioramento dei castagneti da frutto in attualità di coltura, ne definisce i principi generali di attuazione, le modalità di concessione e l'entità dei contributi per i castanicoltori. Il regolamento stesso, all'articolo 8, dispone che gli aspetti applicativi, gestionali ed organizzativi necessari ai fini dell'attuazione del regolamento siano approvati con successiva deliberazione della Giunta.

Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 21 giugno 2010, n. 10/R "Regolamento regionale recante modifiche al regolamento regionale 17 novembre 2008, n. 15/R" introduce alcune modifiche al Programma regionale per i castagneti da frutto, in particolare per ciò che riguarda l'entità dei contributi per i castanicoltori.

Gli aiuti che la Regione, attraverso il Programma regionale, intende concedere ai conduttori dei fondi a castagneto da frutto rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* (aiuti di importanza minore) nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* del 21 dicembre 2007 (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35).

L'art. 3, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1535/2007 dispone che l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad una medesima impresa non superi i 7.500 euro nell'arco di tre esercizi fiscali, indipendentemente dalla forma degli aiuti e dall'obiettivo perseguito.

L'art. 3, paragrafo 7 del Reg. (CE) n. 1535/2007 dispone che gli aiuti *de minimis* non siano cumulabili con aiuti pubblici concessi per le stesse spese ammissibili, se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, dalla normativa comunitaria.

La Deliberazione di Giunta regionale n. 90-13273 dell'8 febbraio 2010 ha approvato le linee guida rivolte alle amministrazioni ed enti che, nel territorio regionale, istituiscono aiuti nel settore della produzione dei prodotti agricoli in regime *de minimis* di cui al Reg. (CE) n. 1535/2007.

La legge regionale 6 luglio 1999, n. 17 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca", individua le funzioni amministrative da conferire agli enti locali e quelle da mantenere in capo alla Regione, in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del D.lgs. 4 giugno 1997, n. 143.

L'art. 2 della l. r. 17/1999 trasferisce alle Province l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti, tra le altre, gli interventi relativi allo sviluppo delle produzioni vegetali.

Ulteriore modulistica necessaria per la gestione degli aiuti in regime *de minimis* è stata approvata dalla DGR n. 90-13273 dell'8 febbraio 2010, che la riporta in Appendice A) e B).

L'esecuzione dei pagamenti nell'ambito del Programma regionale in oggetto saranno effettuati da ARPEA a seguito di autorizzazione della Regione Piemonte, in virtù di quanto stabilito tra le due parti tramite la convenzione (Rep. 13692 del 21 agosto 2008) e la convenzione integrativa (Rep. 14235 del 26 febbraio 2009) di affidamento del suddetto incarico.

La dotazione finanziaria disponibile per il bando 2010-2011 è costituita dalle risorse già impegnate in favore di ARPEA, ma non utilizzate per il finanziamento delle domande presentate ai sensi del bando 2009-2010, ed al momento attuale risulta essere pari a euro 380.170,00.

- La suddetta dotazione finanziaria potrà essere eventualmente integrata attraverso:
- l'accertamento di ulteriori economie derivanti da risorse non utilizzate per il finanziamento delle domande di aiuto 2009-2010 a causa di rinunce dei beneficiari, riduzioni o esclusioni dal contributo;
 - nuove risorse che si renderanno disponibili sul cap. 188520 del Bilancio di previsione 2010 (UPB DB11051).

Sentito il Comitato ex art. 8 della L.R. n. 17 del 1999 in data 15 settembre 2010.

IL DIRIGENTE

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionale e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 "Tutela dei funghi epigei spontanei";

visto il Decreto della Presidente della Giunta Regionale 17 novembre 2008, n. 15/R;

visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 21 giugno 2010, n. 10/R;

visto il Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* (aiuti di importanza minore) nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

vista la legge regionale 6 luglio 1999, n. 17 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca";

vista la D.G.R. n. 90-13273 dell'8 febbraio 2010 che ha approvato le linee guida regionali nell'ambito degli aiuti in regime *de minimis*;

vista la legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari";

vista la L.R. n. 14 del 1 giugno 2010 (Legge finanziaria per l'anno 2010);

vista la L.R. n. 15 del 1 giugno 2010 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012)

DETERMINA

REGIONE PIEMONTE
ASSESSORATO AGRICOLTURA, TUTELA DELLA FAUNA E DELLA FLORA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

**DPGR 15/R/2008 E DPGR 10/R/2010
PROGRAMMA REGIONALE PER LA MANUTENZIONE, LA PULIZIA ED IL MIGLIORAMENTO
DEI CASTAGNETI DA FRUTTO IN ATTUALITÀ DI COLTURA**

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

2010 - 2011

1. Premesse.....	2
2. Riferimenti.....	2
3. Dotazione finanziaria.....	3
4. Area dell'intervento.....	3
5. Requisiti di ammissibilità per i castanicoltori.....	3
6. Requisiti di ammissibilità per le superfici a castagneto da frutto.....	3
7. Requisiti di ammissibilità relativi alla gestione dei castagneti.....	4
8. Criteri di priorità per l'ammissione al Programma regionale.....	5
9. Interventi finanziabili.....	6
10. Indicazioni tecniche e prescrizioni per la realizzazione degli interventi.....	7
11. Caratteristiche del regime di aiuto.....	10
12. Forma ed entità dei contributi.....	11
13. Limitazioni all'importo dei contributi.....	11
14. Iscrizione all'Anagrafe agricola del Piemonte e costituzione del fascicolo aziendale.....	12
15. Presentazione della domanda di contributo.....	12
16. Ricevimento e presa in carico delle domande di contributo.....	14
17. Formazione della graduatoria regionale dei potenziali beneficiari.....	14
18. Ammissione a finanziamento e periodo di realizzazione interventi.....	15
19. Presentazione della dichiarazione di conclusione degli interventi.....	16
20. Ricevimento e presa in carico delle dichiarazioni di conclusione degli interventi.....	17
21. Controlli a campione.....	18
22. Definizione del contributo definitivo spettante e ammissione al finanziamento.....	19
23. Elenchi di liquidazione.....	20
24. Autorizzazione ed esecuzione del pagamento.....	20
25. Ricorsi ed istanze di riesame.....	20
26. Rinvio.....	21

1. Premesse

La Regione Piemonte - Direzione Agricoltura - Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali emana il presente bando per la presentazione delle domande di contributo per la campagna 2010-2011 ai sensi del Programma regionale per la manutenzione, la pulizia ed il miglioramento dei castagneti da frutto in attualità di coltura, istituito dal DPGR 15/R/2008 (così come modificato dal DPGR 10/R/2010) in attuazione dell'art. 8, comma 5 della L.R. 24/2007.

Il Programma regionale prevede la concessione di contributi ai conduttori dei castagneti da frutto al fine di realizzare interventi specifici per la tutela, conservazione e miglioramento del patrimonio castanicolo piemontese e dei suoi aspetti produttivi, paesaggistici ed ecologici.

Le competenze relative all'attuazione e gestione del Programma regionale, i requisiti di ammissibilità dei beneficiari, delle superfici a castagneto da frutto e della gestione delle stesse, i criteri di priorità per l'ammissione e per la formazione della graduatoria, gli interventi finanziabili e le caratteristiche del regime di aiuto sono definiti nelle disposizioni dell'allegato 1 della D.G.R. n. 51-465 del 2 agosto 2010.

Nel presente provvedimento sono ripetuti gli elementi principali della D.G.R. sopra citata e, nei casi in cui si renda necessario, sono definiti ulteriori dettagli per dare operatività al Programma regionale.

2. Riferimenti

Il Programma regionale è disciplinato da:

- Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 "Tutela dei funghi epigei spontanei";
- Decreto della Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2008, n. 15/R "Regolamento regionale recante attuazione dell'art. 8, comma 5 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei)";
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 21 giugno 2010, n. 10/R "Regolamento regionale recante modifiche al regolamento regionale 17 novembre 2008, n. 15/R";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 51-465 del 2 agosto 2010 "L. r. n. 24 del 17/12/07, art. 8. D.P.G.R. 17/11/08, n. 15/R. Definizione degli aspetti applicativi, gestionali ed organizzativi per l'attuazione del Programma regionale per la manutenzione, la pulizia ed il miglioramento dei castagneti da frutto in attualità di coltura.";
- Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* (aiuti di importanza minore) nel settore della produzione dei prodotti agricoli.
- D.G.R. n. 90-13273 dell'8/02/2010 "Regolamento (CE) n. 1535/2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (attualmente art. 107 e 108 del Trattato di Lisbona) agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli. Approvazione linee guida".

La normativa, gli atti sopra riportati ed il presente bando sono disponibili *on-line* nella sezione "Agricoltura" del sito della Regione Piemonte, all'indirizzo www.regione.piemonte.it/agr/index.htm.

Le operazioni di allontanamento ed eliminazione dei residui colturali, in accordo con quanto riportato in nota, andranno effettuate in modo differenziato in base alla localizzazione dei rilievi in campo del parassitoide *Torymus sinensis*, che fino ad oggi sono stati effettuati soprattutto nelle aree più colpite delle Province di Cuneo e Torino.

A) Castagneti situati in Provincia di Cuneo e Torino

I residui vegetali appartenenti alla specie del castagno non devono essere asportati prima del 31 maggio di ogni anno, in modo da non ostacolare gli starfallamenti del parassitoide *Torymus* dalle galle dell'anno precedente.

B) Castagneti situati nelle altre Province:

Permane l'obbligo di legge di asportare ed eliminare tutti i residui vegetali di castagno per ridurre le probabilità che in essi svernino il cunicipide (art. 10 del DM 30/10/2007).

Nel caso che il conduttore dei castagneti sia a conoscenza di attività di sperimentazione del *Torymus* svolte nei propri appezzamenti o in aree limitrofe, dovrà seguire le indicazioni di cui al punto A) precedente.

7.2. Interventi selvicolturali sul soprassuolo e sulle piante da frutto

d) ripulitura dei fusti e delle ceppaie (porta-innesto) dai ricacci e germogli avventizi (scacchiatura), affinché i polloni eventualmente innestati possano svilupparsi regolarmente.

e) eliminazione delle piantine nate da seme cresciute nel castagneto tra gli esemplari di castagno da frutto innestati, preservando, però, quelle da utilizzare come eventuali porta-innesti. Se presenti, andranno lasciate alcune piante nate da seme con cancro cicatrizzante (ceppi ipovirulenti).

f) eliminazione (da effettuarsi contestualmente all'operazione di eradicazione degli arbusti) della rinnovazione arborea di piante di specie diverse dal castagno che può limitare lo sviluppo delle piante da frutto e ostacolare le operazioni di raccolta.

A tutela della biodiversità vanno preservati eventuali esemplari appartenenti a specie diverse che si siano affermati nel castagneto da frutto e che non ostacolino il regolare sviluppo dei castagneti innestati.

Gli interventi d), e), f) devono essere effettuati in modo da non danneggiare le piante da frutto; il numero di tagli deve essere limitato a quelli necessari per completare le operazioni sopra citate in modo da non favorire eccessivamente lo sviluppo e l'estensione di eventuali aree di infezione da fitopatie o parassiti.

8. Criteri di priorità per l'ammissione al Programma regionale

Per la predisposizione della graduatoria regionale di ammissione dei richiedenti al Programma regionale, ma solo nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare tutte le richieste pervenute e ritenute idonee, sarà assegnata priorità decrescente alle seguenti categorie:

- 1) Conduttore di castagneti da frutto che sia:
 - imprenditore agricolo professionale (IAP), come definito dall'art. 1, commi 1 e 3 del D. lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e s.m.i.;
 - titolare di azienda che applichi il metodo dell'agricoltura biologica o azienda in fase di conversione al metodo dell'agricoltura biologica riconosciute ai sensi delle normative comunitarie (requisito verificato sulla base dell'ultimo aggiornamento disponibile, alla chiusura del bando, dell'Elenco regionale degli operatori biologici);
 - imprenditore agricolo di età inferiore a 40 anni;

2) Conduttore di castagneti da frutto che sia:

- IAP
- titolare di azienda che applichi il metodo dell'agricoltura biologica o azienda in fase di conversione al metodo dell'agricoltura biologica riconosciute ai sensi delle normative comunitarie;

3) Conduttore di castagneti da frutto che sia:

- IAP
- imprenditore agricolo di età inferiore a 40 anni;

4) Conduttore di castagneti da frutto IAP;

5) Conduttore di castagneti da frutto avente titolo di imprenditore agricolo semplice con iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA;

6) Conduttore di castagneti da frutto in possesso di P. I.V.A. per il settore agricolo.

A parità di requisiti si considera, come ulteriore criterio di priorità, l'età dei richiedenti, che saranno inseriti nella graduatoria secondo l'ordine di età crescente, dal più giovane al più anziano.

I requisiti di priorità devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda, devono essere verificabili nel corso dell'istruttoria e devono permanere fino alla data di conclusione degli interventi e dell'eventuale accertamento *in loco* da parte dei soggetti preposti al controllo.

9. Interventi finanziabili

Sono previsti finanziamenti per i seguenti interventi di miglioramento dei castagneti da frutto:

- a) potature di produzione, di ringiovanimento e risanamento della chioma dei castagneti da frutto;
- b) realizzazione di innesti e reimmesi con varietà pregiate o locali;
- c) gestione dei residui colturali del castagneto finalizzata al mantenimento della sostanza organica nel suolo;
- d) interventi di concimazione finalizzati al miglioramento della capacità produttiva delle piante di castagno da frutto;
- e) sistemazione del terreno per la regimazione delle acque, il miglioramento del drenaggio e del deflusso superficiale o sistemazione dei canali e dei fossi esistenti per l'irrigazione dei castagneti.

Ciascun richiedente deve indicare nella domanda di aiuto quale o quali interventi, tra quelli sopra riportati, intende realizzare, specificando l'estensione delle superfici coinvolte e, nel caso degli interventi a) e b), il numero di piante oggetto di intervento.

Non vi sono limitazioni relative al numero di interventi realizzabili, fermi restando i limiti di importo finanziabile riportati al relativo punto 13 del presente bando.

Non sono finanziabili attraverso il Programma regionale interventi diversi da quelli riportati in elenco, benché effettuati nell'ottica del mantenimento e miglioramento dei soprassuoli castanicoli, ed in particolare interventi il cui finanziamento sia previsto da altri regimi di aiuto e/o misure attuate sul territorio della Regione Piemonte.

Tale quantitativo, suscettibile di variazioni anche in relazione alla densità di impianto del castagneto e delle condizioni pedoclimatiche e agronomiche dello stesso, è da considerarsi come valore di riferimento per una corretta ed efficace realizzazione dell'intervento.

La distribuzione va effettuata concimando in modo omogeneo l'area circostante le piante da frutto, avendo cura di apportare il materiale fertilizzante nella zona interessata dall'apparato radicale delle piante, dunque non alla base delle piante, ma in corrispondenza della proiezione della chioma, dove si trovano le radici più attive nell'assorbimento delle sostanze nutritive.

In alternativa è possibile effettuare l'intervento di concimazione mediante la pratica del pascolamento del bestiame. La permanenza degli animali sul soprassuolo a castagno da frutto garantisce un apporto di sostanza organica funzionale al raggiungimento dell'obiettivo dell'intervento.

Prescrizioni:

- La quantità di concime da apportare, nel caso di impiego di letame, deve attestarsi intorno al valore di riferimento di 150 quintali ad ettaro.

Nel caso siano impiegate altre tipologie di concime, tra quelle consentite, le quantità minime e massime vanno stimate in modo da corrispondere, in termini di apporto di sostanza organica o di macroelementi, alle quantità sopra riportate per il letame.

Nel caso del pascolamento il numero di animali e la permanenza degli stessi nel castagneto devono garantire l'azione di concimazione del suolo.

- L'intervento deve essere realizzato in modo da non danneggiare il soprassuolo e le giovani piantine di castagno eventualmente presenti.

Il richiedente è tenuto a conservare la documentazione (bolle di accompagnamento, fatture quietanzate,...) relativa al concime utilizzato, fatta salva la possibilità di dimostrare che:

- il concime è stato prodotto all'interno dell'azienda agricola, oppure
- la concimazione è stata effettuata tramite il pascolamento sulle superfici a castagno da frutto, oppure
- il castagneto è asservito ad un allevamento posto ad una distanza inferiore a 5 km dal castagneto stesso.

Sulla documentazione originale (se trattasi di fattura, debitamente quietanzata) deve essere apposta la seguente dicitura: "Utilizzata per ottenere un contributo ai sensi del Programma regionale per la castanicoltura 2010-2011". La stessa documentazione dovrà essere resa disponibile in occasione dell'eventuale controllo *in loco*.

e) sistemazione del terreno per la regimazione delle acque, il miglioramento del drenaggio e del deflusso superficiale o sistemazione dei canali e dei fossi esistenti per l'irrigazione dei castagneti

Indicazioni tecniche:

Gli interventi di regimazione hanno lo scopo di migliorare le capacità di drenaggio del suolo, di deflusso delle acque superficiali, in modo da evitare il ristagno idrico e contenere i fenomeni erosivi. Nei castagneti, in particolare, la corretta gestione delle acque di scorrimento contribuisce a ridurre il trasporto incontrollato delle fonti di inoculo di Mal dell'inchiostro (*Phytophthora cambivora*) dalle piante infette a quelle sane.

Per quanto riguarda l'irrigazione del castagneto da frutto, è da ritenersi vantaggiosa soprattutto nel periodo di ingrossamento dei frutti (nei mesi di luglio-agosto-settembre, generalmente poco piovosi).

Gli interventi da realizzare devono essere riconducibili alle seguenti tipologie:

- apertura di piccole fosse o canalette trasversali per la regimazione delle acque superficiali, in grado di convogliare le acque meteoriche verso i tratti del reticolo idrografico naturale attraversanti il castagneto e/o verso sistemi artificiali di drenaggio delle acque già esistenti;
- sistemazione e periodica pulizia delle canalette di scolo trasversali e laterali della rete viaria di accesso al castagneto;
- pulizia o ripristino dei canali irrigui esistenti e dei fossi utilizzati per l'irrigazione.

Prescrizioni:

- In tutte le situazioni è necessario ridurre al minimo la movimentazione ed il trasporto di terra, per non danneggiare le piante da frutto, non alterare e degradare gli elementi naturali e paesaggistici del castagneto e per non favorire, anziché contenere, la propagazione di eventuali fenomeni fitopatologici in atto o potenziali.

Il contributo concedibile per la realizzazione dell'intervento c) - d) - e) potrà essere ridotto, in sede di controllo *in loco*, nel caso in cui il funzionario riscontri irregolarità lievi, cioè tali da non compromettere la corretta realizzazione complessiva dell'intervento.

11. Caratteristiche del regime di aiuto

Il Programma regionale si configura come un regime di aiuti *de minimis*, ed è pertanto attuato nel rispetto del Reg. (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 21 dicembre 2007 (G.U.L. 337 del 21.12.2007, pag. 35).

L'art. 3, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1535/2007 dispone che l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad un medesimo beneficiario non superi i 7.500 euro nell'arco di tre esercizi fiscali, indipendentemente dalla forma degli aiuti e dall'obiettivo perseguito.

L'art. 3, paragrafo 7 del Reg. (CE) n. 1535/2007 dispone che gli aiuti *de minimis* non siano cumulabili con aiuti pubblici concessi per le stesse spese ammissibili, se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, dalla normativa comunitaria.

Il periodo di riferimento è valutato su una base mobile: l'amministrazione regionale procederà, in occasione di ogni nuova concessione di aiuti *de minimis* in favore di un beneficiario, a ricalcolare l'importo complessivo degli aiuti erogati nell'esercizio finanziario/fiscale in questione e nei due esercizi precedenti.

Ai fini della verifica e del rispetto del limite dei 7.500 euro, l'art. 4 comma 1 del Regolamento sopra citato prevede che, prima dell'elargizione del beneficio, l'impresa sia tenuta a rilasciare all'ente concedente una dichiarazione che contenga in modo esauriente l'ammontare complessivo degli aiuti ricevuti nel triennio precedente.

Tale dichiarazione dovrà essere presentata in due momenti diversi e successivi: la prima, nella fase iniziale del procedimento, all'atto della domanda, con l'obiettivo di orientare una prima valutazione sull'ammontare del contributo concedibile, la seconda, dopo la concessione, ne subordina l'efficacia alla verifica della coerenza tra quanto affermato nella dichiarazione e quanto concesso in via condizionata.

La registrazione al portale Sistema Piemonte può essere effettuata:

- dalla pagina <http://www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml> (cliccando il link "Avvia la registrazione")

oppure

- utilizzando una *smart card* rilasciata da Infocamere – società consorzio di informatica delle Camere di commercio italiane.

La procedura di registrazione attribuisce all'azienda un identificativo utente e una password.

NOTA: le credenziali rilasciate dal Sistema Piemonte (identificativo utente e password) potranno essere utilizzate anche per altri procedimenti avviati con la Pubblica Amministrazione piemontese in materia di agricoltura.

Una volta effettuato l'accesso a Sistema Piemonte la domanda di aiuto può essere compilata con le informazioni e i dati relativi alle superfici ed agli interventi per i quali si richiede il contributo.

Alla domanda di contributo si deve allegare la seguente documentazione, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente:

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 con l'indicazione degli aiuti *de minimis* ottenuti nei tre esercizi fiscali precedenti alla data di presentazione della domanda;
- l'informativa relativa alle caratteristiche del regime di aiuto *de minimis*.

La procedura di compilazione si conclude con la trasmissione per via telematica della domanda di contributo all'Ufficio istruttore competente.

Al termine della procedura (effettuata tramite CAA o in proprio) il modulo di domanda di aiuto deve essere stampato e sottoscritto dal richiedente.

L'invio del formato cartaceo del modulo di domanda all'Ufficio provinciale è necessario soltanto per i richiedenti che hanno presentato la domanda di contributo in proprio, utilizzando il servizio *on-line* disponibile sul portale Sistema Piemonte.

In tal caso l'originale cartaceo, esente da bollo, deve essere spedito all'Ufficio provinciale competente per territorio (vedere all. 2 - Elenco Uffici provinciali) entro cinque giorni lavorativi dalla data di invio telematico, tramite raccomandata A.R. (farà fede, al solo fine del rispetto dei termini di presentazione, il timbro di partenza dell'ufficio postale) e con l'indicazione "PROGRAMMA REGIONALE CASTANICOLTURA – DPGR 15/R/2008".

Per i richiedenti che hanno presentato la domanda di aiuto tramite l'Ufficio del CAA che detiene il fascicolo aziendale, il modulo di domanda, stampato e sottoscritto dal richiedente, sarà conservato ed archiviato presso il CAA stesso, che è tenuto ad inviarlo all'Ufficio istruttore nel caso in cui la pratica del richiedente sia selezionata per controlli amministrativi e/o *in loco* ed in tutti i casi in cui l'Ufficio istruttore ne faccia richiesta per l'esplicitamento delle fasi di istruttoria.

La domanda di aiuto, in tutti i casi, deve essere corredata della copia fotostatica di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

Le domande di aiuto possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BUR) ed entro il 5 novembre 2010, termine ultimo per l'invio telematico ed entro il 12 novembre 2010, termine ultimo per l'invio cartaceo.

La domanda di aiuto pervenuta, oltre i termini prescritti o priva della copia del documento allegata non è considerata ricevibile dagli Uffici istruttori e sarà pertanto respinta ed archiviata.

La domanda di contributo deve essere presentata alla Provincia in cui si trova la sede legale dell'azienda, a prescindere dall'ubicazione delle superfici a castagneto oggetto di intervento.

E' ammessa la presentazione di una sola domanda di contributo per ciascun richiedente.

Il recapito della domanda è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione o pervenga oltre i termini previsti.

La Regione Piemonte e le Province non si assumono responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Le dichiarazioni e le autocertificazioni, rese nei modi previsti dalle normative vigenti, presentate dal richiedente a supporto della domanda di contributo, sollevano da ogni responsabilità i funzionari cui compete l'effettuazione delle istruttorie e l'adozione dei provvedimenti di definizione dei contributi, fatta salva la facoltà degli Uffici istruttori di effettuare i controlli sulle dichiarazioni medesime ritenuti necessari.

16. Ricevimento e presa in carico delle domande di contributo

Le Province verificano la ricevibilità delle domande di contributo pervenute in forma cartacea controllando i seguenti elementi: completezza della domanda, presenza della data e firma del richiedente, presenza e completezza della documentazione allegata.

Le domande definite ricevibili vengono successivamente prese in carico dalla Provincia stessa utilizzando le apposite funzioni dell'applicativo di gestione del Programma regionale per la castanicoltura.

Gli Uffici istruttori si riservano la facoltà di chiedere eventuali integrazioni ritenute necessarie per la presa in carico delle domande.

Le domande pervenute alle Province solamente in forma telematica (secondo i casi riportati al precedente punto 15 del bando), invece, sono prese in carico in blocco utilizzando i servizi informatici messi a disposizione dal CSI.

Gli Uffici istruttori segnalano alla Regione Piemonte ed al CSI le domande da sottoporre all'operazione sopra descritta.

Le domande di aiuto incomplete e/o riportanti irregolarità, qualora non sanabili o non sanate dal richiedente su richiesta dell'Ufficio istruttore, sono definite non idonee ed escluse dai benefici previsti dal Programma regionale.

Di tale esclusione è data comunicazione al richiedente da parte degli Uffici istruttori con provvedimento motivato.

17. Formazione della graduatoria regionale dei potenziali beneficiari

Come anticipato al precedente punto 8 (Criteri di priorità per l'ammissione al Programma regionale), solo nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare tutte le richieste di contributo pervenute e prese in carico dalle Province, sarà necessario provvedere alla formazione di una graduatoria regionale di ammissione al Programma per la castanicoltura.

Una volta effettuato l'accesso a Sistema Piemonte la dichiarazione di conclusione degli interventi può essere compilata con le informazioni e i dati relativi alle superfici ed agli interventi effettivamente realizzati per i quali si richiede il contributo.

Alla dichiarazione di conclusione degli interventi andrà allegata, al momento della presentazione, la seguente documentazione, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente:

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 con l'indicazione degli aiuti *de minimis* ottenuti nei tre esercizi fiscali precedenti alla data di presentazione della dichiarazione di conclusione interventi;

La procedura di compilazione si conclude con la trasmissione per via telematica della dichiarazione di conclusione degli interventi all'Ufficio istruttore competente.

Al termine della procedura (effettuata tramite CAA o in proprio) il modulo di dichiarazione di conclusione deve essere stampato e debitamente sottoscritto dal richiedente.

L'invio del formato cartaceo del modulo di dichiarazione all'Ufficio provinciale è necessario soltanto per i richiedenti che hanno presentato in proprio la dichiarazione di conclusione degli interventi, utilizzando il servizio *on-line* disponibile sul portale Sistema Piemonte.

In tal caso l'originale cartaceo, esente da bollo, deve essere spedito all'Ufficio provinciale competente per territorio (vedere all. 2 - Elenco Uffici provinciali) entro cinque giorni lavorativi dalla data di invio telematico, tramite raccomandata A.R. (farà fede, al solo fine del rispetto dei termini di presentazione, il timbro di partenza dell'ufficio postale) e con l'indicazione "PROGRAMMA REGIONALE CASTANICOLTURA - DPRG 15/R/2008".

Per i richiedenti che hanno presentato la dichiarazione di conclusione tramite l'ufficio del CAA che detiene il fascicolo aziendale, il modulo di dichiarazione, stampato e debitamente sottoscritto dal richiedente, sarà conservato ed archiviato presso il CAA stesso, che è tenuto ad inviare all'Ufficio istruttore nel caso in cui la pratica del richiedente sia selezionata per controlli amministrativi e/o *in loco* ed in tutti i casi in cui l'Ufficio istruttore ne faccia richiesta per l'espletamento delle fasi di istruttoria.

La dichiarazione di conclusione degli interventi deve essere corredata della copia fotostatica di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

Le dichiarazioni di conclusione degli interventi dovranno essere presentate a partire dall'1 settembre fino al 7 ottobre 2011, termine ultimo per l'invio telematico, ed entro il 14 ottobre 2011, termine ultimo per l'invio della copia cartacea.

Nel caso in cui la dichiarazione di conclusione interventi non sia presentata, la richiesta di contributo si intende rinunciata, la domanda di aiuto decade ed il richiedente è escluso dai benefici previsti dal Programma regionale.

Le dichiarazioni di conclusione degli interventi pervenute oltre i termini prescritti o prive della copia del documento allegata saranno respinte ed archiviate dagli Uffici istruttori, con il conseguente decadimento della domanda di aiuto e l'esclusione del richiedente dai benefici previsti dal Programma regionale.

20. Ricevimento e presa in carico delle dichiarazioni di conclusione degli interventi

Le Province verificano la ricevibilità delle dichiarazioni di conclusione degli interventi pervenute in forma cartacea controllando i seguenti elementi: completezza della dichiarazione, presenza della data e firma del richiedente, presenza e completezza della documentazione allegata.

Le dichiarazioni definite ricevibili vengono successivamente prese in carico dalla Provincia stessa utilizzando le apposite funzioni dell'applicativo di gestione del Programma regionale per la castanicoltura.

Gli Uffici istruttori si riservano la facoltà di chiedere eventuali integrazioni ritenute necessarie per la presa in carico delle dichiarazioni.

Le dichiarazioni pervenute alle Province solamente in forma telematica (secondo i casi riportati al precedente punto 15 del bando), invece, sono prese in carico in blocco utilizzando i servizi informatici messi a disposizione dal CSI.

Gli Uffici istruttori segnalano alla Regione Piemonte ed al CSI le dichiarazioni da sottoporre all'operazione sopra descritta.

Le dichiarazioni incomplete e/o riportanti irregolarità, qualora non sanabili o non sanate dal richiedente su richiesta dell'Ufficio istruttore, sono definite non idonee ed escluse dai benefici previsti dal Programma regionale.

Di tale esclusione è data comunicazione al richiedente da parte degli Uffici istruttori con provvedimento motivato.

21. Controlli a campione

Le informazioni riportate nel fascicolo aziendale, nella domanda di aiuto e nella dichiarazione di conclusione degli interventi sono rese a titolo di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45.

Ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della domanda di aiuto e della dichiarazione di conclusione degli interventi, il richiedente decade dai benefici previsti dal Programma regionale conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

L'art. 76 (L) del D.P.R. 445/2000, inoltre, prevede sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e/o falsità degli atti.

In ottemperanza dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 gli Uffici provinciali, pertanto, effettuano controlli a campione, comprensivi del sopralluogo in azienda (*in loco*), su una parte delle pratiche in istruttoria e controlli mirati nei casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni riportate nelle dichiarazioni.

La predisposizione dell'elenco delle pratiche da sottoporre a controlli *in loco* è competenza della Regione Piemonte ed è effettuata nel rispetto delle procedure regionali in materia ed in applicazione dei criteri di selezione di seguito riportati.

Per le pratiche non selezionate per i controlli gli Uffici provinciali, dopo aver preso in carico la dichiarazione di conclusione degli interventi, potranno procedere con le operazioni di definizione del contributo descritte al punto 22 del bando.

21.1. Estrazione del campione

Il campione da sottoporre a controlli è costituito almeno dal 5% dei potenziali beneficiari. Per la definizione dell'elenco delle pratiche da controllare si prendono in considerazione solamente quelle la cui dichiarazione di conclusione degli interventi sia stata presa in carico dalla Provincia competente. Non si effettuano controlli su pratiche dichiarate decadute ed escluse dal Programma regionale nel corso dell'istruttoria o rinunciate dal beneficiario.

Tenendo conto del disposto della L.R. 17/1999 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca", contro i provvedimenti adottati dalle Province non è possibile presentare alla Regione Piemonte ricorso gerarchico o istanze di riesame.

26. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia agli atti, ai documenti ed alla normativa di riferimento di cui al punto 2 del presente bando e ad ogni altra normativa applicabile in materia.

Il Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali, qualora si renda necessario dettagliare le disposizioni contenute nel presente bando, potrà fornire ulteriori indicazioni.

ALLEGATO 2

REGIONE PIEMONTE
ASSESSORATO AGRICOLTURA, TUTELA DELLA FAUNA E DELLA FLORA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

DPGR 15/R/2008 – PROGRAMMA REGIONALE PER LA MANUTENZIONE, LA PULIZIA ED IL MIGLIORAMENTO DEI CASTAGNETI DA FRUTTO IN ATTUALITA' DI COLTURA

ENTI DELEGATI A CUI PRESENTARE LE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Per l'invio a mezzo posta (lettera raccomandata A.R.) delle domande di contributo ai sensi del programma regionale, delle dichiarazioni di conclusione degli interventi e di ogni eventuale documentazione richiesta dagli Uffici istruttori i richiedenti possono fare riferimento agli indirizzi e recapiti degli Enti delegati riportati in tabella.

La documentazione da inviare deve essere predisposta ed inviata nel rispetto delle disposizioni ed entro le scadenze riportate nel bando del Programma regionale (ALLEGATO 1).

PROVINCIA	INDIRIZZO	CITTA'	TELEFONO	FAX
Alessandria	Via dei Guasco, 1	Alessandria	+39 0131 304461	+39 0131 304460
Asti	Piazza San Martino, 4	Asti	+39 0141 433211	+39 0141 433560
Biella	Via Quintino Sella, 12	Biella	+39 015 8480726	+39 015 8480740
Cuneo	Corso Nizza, 21	Cuneo	+39 0171 445741	+39 0171 445742
Novara	Via Dominioni, 4	Novara	+39 0321 666411	+39 0321 666472
Torino	Corso Inghilterra, 7/9	Torino	+39 011 8616370	+39 011 8616494
Verbanio Cusio Ossola	Via dell'Industria, 25	Verbania	+39 0323 495011	+39 0323 4950271
Vercelli	Via Pirandello, 8	Vercelli	+39 0161 261710	+39 0161 261779

NOTA: La domanda di contributo deve essere presentata alla Provincia in cui si trova la sede legale dell'azienda, a prescindere dall'ubicazione delle superfici a castagneto oggetto di intervento.